



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI REALMONTE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del registro data 08/10/2015	<i>Gestione in forma associata, diretta ed unitaria del Servizio idrico integrato – proposta di costituzione sub Ambito Territoriale Ottimale- art. 5 comma 6, l.r n° 19/2015.</i>
--	--

L'anno duemilaquindici, il giorno otto, del mese di ottobre, dalle ore 18:00 e ss., nella sala delle adunanze consiliari del comune di Realmonte, sita presso la sede municipale, convocato con appositi inviti, regolarmente notificati, si è riunito il civico consesso in seduta straordinaria.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, risultano:

N.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	FRUMUSA	Maria Annunziata (Presidente)	X	
2	DI MORA	Gloria (Vice Presidente)	X	
3	BUSSI	Elisabetta		X
4	LATTUCA	Giuseppe	X	
5	BARTOLOMEO	Grazia	X	
6	FIORICA	Emanuele	X	
7	SANFILIPPO	Filippo	X	
8	SIRACUSA	Carmelo	X	
9	PILATO	Giovanni	X	
10	VACCARO	Felice	X	
11	IACONO	Sara Chiara		X
12	FARRUGGIA	Giorgia		X
13	TAORMINA	Vincenzo		X
14	SCIARRONE	Antonino		X
15	FIORICA	Leonardo	X	

Consiglieri assegnati n°15 - in carica n°15 - Presenti 10 ; assenti 05 (Bussi – Iacono – Farruggia – Taormina - Sciarrone).

Partecipa il Segretario Generale *Dott. Antonio Tamminello*

Sono presenti, altresì il *Sindaco Ing. Calogero Zicari*, il *Vice Sindaco Dr. Gerlando Pilato* e l'*Assessore Sabrina Lattuca*.



Il Presidente del Consiglio, dopo i necessari preliminari di insediamento dell'Assise comunica ai Consiglieri che la collega Consigliera Bussi, è assente per cause di forza maggiore; la stessa ha dato comunque mandato di portare oltre il proprio saluto anche il suo assenso alla proposta in trattazione, o conferma e sostiene la volontà dell'Amministrazione di proseguire nelle procedure utili a far sì che l'acqua torni ad essere pubblica, considerato altresì il fatto che la Gestione privata ha creato squilibri fra i vari Comuni gestiti dalla Girgenti Acque SpA ed i restanti Comuni, la gestione pubblica garantirà, invece, ai cittadini una gestione corretta, equa e trasparente dell'acqua pubblica.

Il Presidente, legge l'oggetto del punto all'O.d.G. e invita il Sindaco a relazionare sulla proposta sottoscritta dallo stesso,

Il Sindaco prende la parola ed illustra i contenuti della proposta posta all'Ordine del giorno che riguarda: **"Gestione in forma associata, diretta ed unitaria del servizio idrico integrato- Proposta di costituzione sub Ambito Territoriale Ottimale - art.5 comma 6, L.R. n.19/2015"**.

Il Sindaco nel ricordare al Consiglio Comunale l'iter seguito dai Sindaci dei 27 Comuni (*incontri in Aula Giglia ad Agrigento, documento dei 27 Comuni approvato il 26 Settembre in Consiglio Comunale*) sottolinea, che nella prosecuzione coerente di quanto già avviato, si rende altresì necessario approvare la proposta di costituzione del sub Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) ai sensi della norma richiamata; rinvia altresì al contenuto della proposta che farà parte integrante e sostanziale del deliberato in trattazione.

Il Presidente, al termine dell'intervento del Sindaco, chiede ai Consiglieri comunali se desiderano intervenire sull'argomento. - . **Nessun Consigliere chiede la parola.**

Il Presidente chiede al Segretario Comunale di mettere a verbale la dichiarazione del Consigliere Bussi, della quale si è fatta portavoce. Da atto altresì che entra in Aula il Vice Sindaco Dr. Gerlando Pilato.

Il Presidente, Prosegue il suo intervento sottolineando l'importanza dell'argomento posto all'approvazione da parte del Consiglio di oggi, che continua l'iter iniziato dai 27 Comuni e segue, per l'appunto, il Consiglio Comunale celebrato il 26 settembre ultimo scorso. La legge regionale impone ai Comuni di deliberare entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge sopra citata, cioè entro il 21 novembre, ma il Consiglio Comunale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 5, comma 6, della L.R. 11 agosto 2015, delibererà oggi, con largo anticipo, rispettando così gli adempimenti di competenza. Auspica che la legge regionale possa essere realizzata pienamente, superando le difficoltà e sapendo che spetterà alla Regione completare gli adempimenti di Sua competenza. I nostri cittadini hanno il diritto di fruire di un bene pubblico, qual'è l'acqua, e con la realizzazione del sub Ambito Territoriale Ottimale si provvederà a prevedere tariffe unitarie per i Comuni, che a tutt'oggi vivono una ingiusta disparità tariffaria, e ad avere un Servizio idrico integrato in forma associata, diretta e pubblica, senza finalità lucrative. Ricorda che dopo l'approvazione della Delibera Consiliare *il provvedimento sarà inviato all'Assessorato Regionale competente e al Coordinatore dei 27 Sindaci*. Si dispiace del fatto che, data l'importanza sociale del punto trattato, sia presente un solo Consigliere di minoranza e preso atto che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire mette ai voti la proposta di Deliberazione Consiliare.



IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la lettura dell'allegata proposta ;
- a seguito della votazione palese e Unanime

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta, avente per oggetto: *Gestione in forma associata, diretta ed unitaria del Servizio idrico integrato – proposta di costituzione sub ambito territoriale ottimale - art. 5 comma 6, l.r n°19/2015.*

Il Presidente prima di sciogliere la seduta ringrazia il Segretario Comunale, il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri Comunali, i Cittadini, le Forze dell'Ordine e il Vigile Urbano presente.



Comune di Realmonte

(Provincia di Agrigento)

AFFARI GENERALI E RELAZIONI CON IL CITTADINO SERVIZIO 1°

Proposta di atto deliberativo da sottoporre al Consiglio comunale

Oggetto: Gestione in forma associata, diretta ed unitaria del servizio idrico integrato-proposta di costituzione sub Ambito Territoriale Ottimale - art. 5 comma 6, l.r.n° 19/2015.

Premesso:

che in data 6 agosto 2002 è stato costituito ai sensi della Legge n. 36/1994, recepita in Sicilia con l'art. 69 della Legge regionale n. 10/1999, il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Servizio Idrico Integrato di Agrigento per la gestione del relativo servizio;

che in data 27 novembre 2007 è stata stipulata tra il Consorzio ATO S.I.I. di Agrigento e la Società Girgenti Acque S.p.A., individuata quale concessionaria del servizio a seguito di procedimento ad evidenza pubblica, la convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato;

che i Comuni della ex Provincia Regionale di Agrigento, per effetto della loro partecipazione all'ente consortile sono stati obbligati, sia *ex lege* che in forza delle disposizioni statutarie a consegnare gli impianti idrici e fognanti appartenenti al demanio comunale, giuste le previsioni di cui agli art. 822 c.c. e 824 c.c., espressamente richiamati nell'art. 143 D. Lgs n. 152/2006, al soggetto gestore del servizio;

che diversi comuni consorziati, segnatamente n. 16 su un totale di 43, non hanno provveduto a consegnare i loro impianti e ad onta di ciò si è dato ugualmente avvio alla gestione del servizio pubblico ad opera del gestore Girgenti Acque S.p.A.;

che la gestione non ha mai assunto la connotazione voluta dalla legge, cioè di gestione integrata nel contesto di quello che le disposizioni normative di riferimento, anzi richiamate, hanno individuato quale "ambito ottimale";

che con legge 9 gennaio 2013, n. 2 recante "Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato" il legislatore regionale, dopo aver affermato che la Regione riconosce l'acqua quale patrimonio pubblico da tutelare e trattare in quanto risorsa limitata di alto valore sociale, ambientale, culturale, economico, ha provveduto a:

- riorganizzare il territorio comunale in nove ambiti territoriali ottimali, su base provinciale, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/2006;
- porre in liquidazione le Autorità d'ambito territoriale ottimale e demandare a successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le funzioni delle Autorità d'ambito ai Comuni, che le eserciteranno in forma singola o associata, con le modalità

previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

- consentire, nelle more dell'approvazione della legge ai Comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato di continuare la gestione diretta.

Atteso che, di recente, l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la Legge 11 Agosto 2015, n.19 recante la "Disciplina delle risorse idriche" nella quale all'art. 1 viene sancito che *"la Regione, ai sensi dell'art. 14, lettera i), dello Statuto, considera l'acqua bene comune pubblico non assoggettabile a finalità lucrative quale patrimonio da tutelare, in quanto, risorsa pubblica limitata, essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, di alto valore ambientale, culturale e sociale."*;

Preso atto che in ragione del suddetto principio stabilito dal citato art. 1 della L.R. 19/2015 e dal disposto di cui al successivo art. 4 rubricato *"Gestione del servizio idrico integrato"* è previsto che la gestione del servizio idrico integrato:

- è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari equi (comma 1);
- può essere affidata dalle Assemblee Territoriali Idriche di cui all'art. 3, comma 2, ad Enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende Speciali consortili, consorzi tra Comuni, società a totale partecipazione pubblica, a condizione che i Comuni che compongono le Assemblee, esercitino nei confronti dei soggetti affidatari un controllo analogo (comma 2);
- può essere svolta dai Comuni in forma diretta e pubblica, in forma associata, anche ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, attraverso la costituzione di sub-ambiti ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera i), composti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio (comma 7);
- può essere svolta in forma singola e diretta nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica, da parte dei Comuni montani con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, da parte dei Comuni delle isole minori e da parte dei Comuni (in numero di 16) di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2 (comma 8);

Considerato che la suddetta legge 11 Agosto 2015, n.19 al comma 6 dell'art. 5 *"Regime Transitorio"*, stabilisce che: *"i Comuni afferenti ai disciolti Ambiti Territoriali Ottimali presso i quali non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza della gestione unica di cui all'art. 147, comma 2, lett.b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono adottare le forme gestionali del comma 7 dell'art. 4;*

Dato atto:

che, come chiaramente esposto nella premessa della presente proposta, presso l'ATO Idrico AG9 l'implementazione della gestione unica si è determinata effettivamente soltanto in 27 dei 43 Comuni facenti parte dello stesso ATO idrico;

Che, pertanto, la previsione di cui al comma 6 dell'art. 5 è riferita in maniera specifica e diretta alla posizione dei Comuni facenti parte dell'Ambito territoriale ottimale AG9;

Considerato :

- **che** l'anomala gestione del servizio pubblico in questione ha determinato gravi conseguenze in capo agli utenti del servizio residenti nei 27 (su 43) Comuni consegnatari degli impianti i quali hanno dovuto subire una ingiusta disparità di trattamento, tariffe inique il cui importo, peraltro, è lievitato a causa delle diseconomie della gestione a motivo della divergenza tra quanto è stato attuato in via di fatto e quanto normativamente previsto relativamente alla gestione del servizio che si doveva realizzare nell'intero ambito territoriale ottimale;
- **che** l'esperienza della privatizzazione dell'acqua ha dimostrato come solo la proprietà pubblica e il governo pubblico e partecipato dalle comunità locali garantiscono la tutela della risorsa, il diritto e l'accesso all'acqua per tutti ed il rispetto degli equilibri naturali per le generazioni future;
- **che** in questa battaglia, insieme globale e locale, è ormai largamente diffusa la consapevolezza delle popolazioni e degli amministratori locali riguardo alla necessità di non mercificare l'acqua;
- **che** volendo dare concreta espressione alla protesta popolare ed alla mobilitazione delle amministrazioni locali obiettivo del presente provvedimento è quello di segnare una svolta radicale rispetto alle politiche sino ad oggi attuate, che hanno fatto dell'acqua una merce e del mercato il punto di riferimento per la sua gestione, provocando dappertutto spreco della risorsa, precarizzazione del lavoro, peggioramento della qualità del servizio, aumento delle tariffe, riduzione dei finanziamenti per gli investimenti, diseconomicità della gestione, dispersione delle professionalità maturate nelle gestioni pubbliche, mancanza di trasparenza e di democrazia;

Atteso che per le considerazioni sopra riportate per i Comuni afferenti al disciolto Ambito Territoriale Ottimale AG9 non si è determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza la gestione unica di cui all'art. 147, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ed in conseguenza di ciò è intendimento delle Amministrazioni Comunali adottare le forme gestionali di cui al comma 7 dell'art. 4 della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n.19 attraverso la costituzione di un sub-ambito ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. i) della legge regionale anzi citata;

Richiamato l'art. 5, comma 1, Legge Regionale 11 Agosto 2015, n.19 ai sensi del quale : "*Nelle more della definizione degli ambiti di cui all'articolo 3 e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore le attuali perimetrazioni degli Ambiti territoriali ottimali e conservano efficacia gli strumenti di pianificazione esistenti*";

Preso atto che con l'art. 4, comma 7, e della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n.19 è stata individuata la forma di cooperazione tra gli enti locali interessati, per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato, prevista dall'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 applicabile in Sicilia per effetto del disposto di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

P.Q.S.

PROPONE

1. Di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, comma 6, della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n.19.
2. Di proporre la costituzione del sub-ambito territoriale ottimale per la gestione diretta ed unitaria del servizio idrico integrato da denominarsi successivamente composto dai Comuni di Casteltermini, Agrigento, Calamonaci, Caltabellotta, Campobello di Licata, Canicatti, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Licata, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Naro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula, facenti parte del disciolto Ambito territoriale ottimale denominato AG9, ovvero tra quanti dei suddetti comuni che effettivamente adatteranno analoga deliberazione entro il termine di 90 gg. dalla entrata in vigore della legge sopra citata;
3. Di stabilire, sin d'ora, che si provvederà alla gestione del servizio idrico in forma associata, diretta e pubblica, senza finalità lucrative, così come previsto dall'art. 4, comma 7, della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n.19.
4. Di scegliere, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la forma di cooperazione, tra gli enti di cui si compone il sub-ambito, la disciplina di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Di riservarsi, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione, alla programmazione e al controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno del sub-ambito territoriale ottimale, di approvare con separata deliberazione lo schema di convenzione e di dare ivi mandato al legale rappresentante dell'Ente per la stipula, con la possibilità in tale sede di modificare eventualmente la costituzione del sub ambito territoriale ottimale proposta con la presente ove medio tempore si presentassero condizioni oggettive che renderanno necessaria la modifica per esigenze di maggiore funzionalità ed economicità del sub ambito stesso e, comunque, sempre previa approvazione della costituzione del sub ambito da parte della costituenda Assemblea ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. i) L.R. 19/2015;
6. Di stabilire sin d'ora che il rapporto convenzionale di carattere negoziale dovrà garantire:
 - a) la gestione unitaria all'interno del sub-ambito del servizio idrico integrato sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;
 - b) livelli e standards di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
 - c) l'unitarietà del regime tariffario dell'ATO e del sub-ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
 - d) la definizione e l'attuazione di un piano finanziario e di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.

7. Di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato regionale competente per l'acquisizione del parere prescritto dall'articolo 3, comma 3, lettera i) della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n.19 e di sottoporre lo stesso, acquisito il parere, ad approvazione dell'Assemblea territoriale idrica non appena costituita.

8. Dare atto che eventuali modifiche all'adottanda deliberazione saranno apportate, ove si renderanno necessarie a seguito della emanazione dei decreti attuativi della L.R. 19/2015 da parte degli organi regionali.

Realmonte



Il Proponente
Sindaco

PARERI

(art. 12 L.R. 23/12/2000 n.30)

Oggetto: Gestione in forma associata, diretta ed unitaria del servizio idrico integrato-proposta di costituzione sub Ambito Territoriale Ottimale - art. 5 comma 6, l.r.n° 19/2015.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000,m.30, sull'unità di proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime

Parere Favorevole

Sotto il profilo della REGOLARITA' TECNICA

IL TITOLARE DELLA P.O. DEL SETTORE I

Dr. Antonio Turchioello

Sotto il profilo della REGOLARITA' CONTABILE, non comporta impegno di spesa

IL TITOLARE DELLA P.O. DEL SETTORE II

Dott. Salvatore Accesi

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Maria Annunziata Frumusa

Maria Annunziata Frumusa

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Gloria Di Mora

Gloria Di Mora

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Turchinello

Dott. Antonio Turchinello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i., in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale (art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91).

Dalla residenza municipale, il

L'Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

Attesta

Che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

è divenuta esecutiva il giorno _____

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).

Dalla residenza municipale, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

